



**ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO**  
Viale Sommariva, 31 - **32021 AGORDO (BL)**

Telefono: 0437 - 62063  
Fax: 0437- 643371 E-mail: blic828007@istruzione.it

Prot.n.4189 /C14

Agordo, 25 ottobre 2013

## **CONTRATTO DI PRESTATORE D'OPERA**

### **TRA**

L'Istituto Comprensivo di Agordo (BL) (di seguito nominato Istituto Scolastico) rappresentato legalmente dal prof. **CHIOCCHETTI BERNARDINO** Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Moena (TN) il 12/11/1954 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Agordo, viale Sommariva n. 31, codice fiscale **CHCBNR54S12F263J**

### **E**

Il collaboratore **VIDALE ALBERTO**

Nato a Marostica l' 11/01/1984 , residente a Pove del Grappa (VI) in via Priare n. 6/C  
codice fiscale **VDLLRT84A11E970S**

### **PREMESSO**

- Che l'art. 40 del decreto n. 44 del 1<sup>o</sup> febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- Che l'Istituto Comprensivo di Agordo ha predisposto un progetto di "attività motoria, rugby, orienteering" rivolto agli alunni frequentanti le scuole elementari di La Valle Agordina, Voltago, Taibon ed Agordo, che è stato inserito nel P.O.F.
- Che il suddetto progetto, approvato nel Collegio Docenti dell' 8/10/2013, prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all'istituzione scolastica.
- Che con l'esperto esiste un rapporto fiduciario e che lo stesso è infungibile per il tipo di prestazione richiesta;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2013/2014 nell'ambito delle attività connesse al progetto "attività motoria, rugby, orienteering"

#### **Art. 1 – Individuazione**

Il Prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente. Modalità e tempi di lavoro verranno successivamente concordati fra le Parti.

#### **Art. 2 – Obblighi**

1. Il Prestatore d'opera, si impegna ad effettuare le seguenti attività all'interno dell'istituto: attività motoria, rugby, orienteering presso le scuole elementari di La Valle Agordina, Voltago, Taibon ed Agordo.
2. Il Prestatore d'opera si impegna a conciliare la sua attività con quella del Dirigente scolastico e del Responsabile del progetto.

3. A conclusione dell'incarico il prestatore d'opera presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati acquisiti.
4. Il Committente si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d'opera nell'espletamento della sua opera.
5. Il Prestatore d'opera riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ed offre al committente di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
6. Il committente provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti dalla responsabilità civile.
7. Il Prestatore d'opera dichiara fin da ora che la propria prestazione d'opera è senza vincolo di subordinazione e in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro.
8. Durante le attività di insegnamento il prestatore d'opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del c.c., nonché all'art. 61 della legge 11.7.80. n. 312 ferma restando la responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l'intervento del consulente o dell'esperto.

### ***Art. 3 – Compenso***

Il committente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d'opera si impegna a corrispondere il compenso pari a € 1,00 per alunno partecipante, comprensivo di ogni ritenuta ed onere previsti dalla legge.

Esso sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: Fattura ovvero ricevuta. A tal proposito il Prestatore d'opera si impegna a rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti:

- Di essere in possesso della partita IVA;
- Di non essere soggetto al contributo previdenziale del 10/18% introdotto dalla legge 335/1995 art. 2 in quanto prestatore d'opera occasionale;
- Di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 58 del D.Lgv 3/2/93 n. 29 e successive modificazioni;
- Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.

### ***Art. 4 – Risoluzione anticipata***

Qualora il Prestatore d'opera intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno un mese. Il committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto.

### ***Art. 5 – Trattamento dati personali***

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali forniti dal Prestatore d'opera o acquisiti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito IL Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Chiochetti Bernardino dipendente di questa scuola.

### ***Art. 6 – Video – Elaborati – Relazioni***

Il Contraente concede all'Istituto Comprensivo di Agordo la possibilità di utilizzare liberamente le relazioni e gli elaborati prodotti nell'ambito del proprio intervento al progetto "attività motoria, rugby, orienteering".

Per quanto concerne video, foto, riprese, filmati in genere effettuati nell'ambito dell'intervento, l'Istituto Comprensivo si riserva di utilizzarli per finalità connesse ad attività formative – pubblicitarie – promozionali ed il Contraente liberamente acconsente ed accetta tale condizione.

### ***Art. 7 – Foro competente***

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Belluno.

### ***Art. 8 – Norme di rinvio***

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Le spese di registrazione dell'atto in caso d'uso, sono a totale carico della parte richiedente.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Bernardino CHIOCCHETTI

IL CONTRAENTE  
Alberto VIDALE

---

---

Il Committente dichiara di accettare espressamente quanto previsto dall'art. 6 del presente contratto

IL CONTRAENTE  
Alberto VIDALE

---